Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 maggio 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero delle finanze

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 6 MAGGIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987. Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — **Parte I:** Serie sorteggiata per l'ammortamento nella **QUINTA** estrazione eseguita il 25 marzo 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1726)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975-1990. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 25 marzo 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1728)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977-1992. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 25 marzo 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1729)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1982, n. **214.**

Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana.

L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma è effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennità effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 26 aprile 1982, n. **215.**

Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 giugno 1978, n. 271, è incrementata di 872 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.

Art. 2.

Alla copertura dei posti riservati alle vigilatrici penitenziarie si provvede:

1) mediante l'immissione nel ruolo delle vigilatrici penitenziarie assunte in virtù della legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, che abbiano superato lo specifico concorso;

2) mediante l'assunzione, nella misura del 50 per cento dei rimanenti posti, di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno tre mesi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288.

Avranno maggiore titolo all'assunzione coloro che vantino un maggior numero globale di giorni di lavoro in qualità di vigilatrice penitenziaria straordinaria; in caso di parità di merito, si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tale personale, che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni, è immesso in ruolo dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi.

L'amministrazione provvederà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* un avviso rivolto alle aventi diritto, che potranno chiedere l'assunzione a mezzo istanza in carta legale da inviare al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suddetto;

3) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 50 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportata l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 26 novembre 1977 alla data di pubblicazione della presente legge.

I posti che non risultino coperti con le modalità suesposte sono oggetto di bando di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Al completamento delle operazioni di assunzione delle unità di vigilatrici penitenziarie di cui all'articolo 1, la assunzione di personale straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è limitata alle sole sostituzioni temporanee di vigilatrici penitenziarie di ruolo assenti od indisponibili, previa specifica autorizzazione della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena è inquadrato nei livelli di cui all'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, appresso indicati:

a) quarto livello: lire 2.790.000 — vigilatrice penitenziaria;

b) quinto livello: lire 3.150.000 — vigilatrice superiore o vice sopraintendente;

c) sesto livello: lire 3.600.000 — vigilatrice capo o sopraintendente.

Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 5.

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in L. 4.319.220.000 in ragione di anno.

Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982 valutata, rispettivamente, in L. 1.439.740.000 e L. 4.319.220.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 4 maggio 1982, n. 216.

Disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, differendo al 1° luglio 1982 l'operatività dei comitati regionali di controllo nella composizione prevista dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è aggiunto il seguente comma:

« I comitati regionali di controllo di cui al quarto comma esercitano il controllo dal 1° luglio 1982 sugli atti adottati dalle unità sanitarie locali a decorrere da tale data ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 7

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1982.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119 relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto il decreto 7 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1982, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, con cui sono state stabilite le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 1982;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1982, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1982, con il quale l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è stata autorizzata fino al 30 aprile 1982;

Visto l'art. 4, settimo comma, della legge 30 aprile 1982, n. 188, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1982 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L	L. 5.000.000
serie M	L. 10.000.000
serie N	L. 50.000.000
serie O	L. 100.000.000
serie P	L. 500.000.000
serie Q	L. 1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1, sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Nei casi di cui ai citati articoli, le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire cento milioni.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca e chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui si intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, Roma. Le buste qualora siano recapitate a cura del mittente debbono essere consegnate all'apposito sportello, all'uopo istituito, presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale n. 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 13 e 14.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 7.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del tesoro alla Corte dei conti.

Art. 8.

E' autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 9.

I B.O.T. presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 13, ovvero del prezzo medio di cui all'ultimo comma del successivo art. 17 nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dall'art. 14 e seguenti.

Art. 10.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e, ferme restando le procedure amministrative e contabili, a non compilare i tagliandi « cedola interessi » che non hanno più corso ed a produrre in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria medesima.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute in attesa della materiale consegna dei titoli.

In tal caso la scritturazione in conto sospeso dei relativi interessi viene autorizzata dalla Direzione generale del tesoro con lettera diretta all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Con i decreti ministeriali di cui al precedente art. 1, possono essere ammesse a rimborso le ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con titoli.

Art. 12.

Con i decreti di cui all'art. 1 ed in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dello erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei B.O.T. tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 13.

L'assegnazione dei B.O.T. può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota della assegnazione.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

E' consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 14.

L'assegnazione dei B.O.T. può anche essere effettuata al prezzo offerto da ciascun partecipante all'asta.

In tal caso è consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque.

Art. 15.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 14, può anche essere consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione:

a) di una sola offerta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore offerta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16.

L'aggiudicazione dei B.O.T. relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 14 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di offerte di cui agli articoli 14 e 15 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le offerte presentate ai sensi dell'art. 15, lettera *a*), vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le offerte di cui all'art. 14 nonché l'eventuale corrispondente offerta di cui all'art. 15, lettera *b*). In caso di riparto pro-quota l'importo dell'aggiudicazione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 15 non può, comunque, superare, per ciascun operatore, l'ammontare complessivo dell'aggiudicazione di cui all'art. 14. Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 13.

Art. 17.

Le offerte di cui al precedente art. 14 risultate aggiudicatarie vengono regolate ai corrispondenti prezzi richiesti dagli operatori.

Le offerte senza indicazione di prezzo di cui all'art. 15, lettere *a*) e *b*), rimaste aggiudicatarie vengono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle offerte rimaste aggiudicatarie di cui al precedente comma. Tale prezzo medio viene arrotondato a cinque centesimi di lira per difetto o per eccesso secondo che esistano frazioni di cifra non superiori o superiori a centesimi due e cinquanta e può essere maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

Qualora non sia possibile determinare il prezzo medio sulla base del criterio indicato nel precedente secondo comma, le offerte di cui all'art. 15 risultate aggiudicata-

rie vengono regolate sulla base del prezzo medio d'asta dell'ultima corrispondente assegnazione di B.O.T. calcolato con le modalità sopra descritte eventualmente maggiorato nella misura determinata con i decreti dello art. 1 sopracitato.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà reso noto il prezzo medio d'asta per ciascuna emissione comprensivo della suindicata maggiorazione nei casi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 18.

Nei casi di cui agli articoli 14 e 15 l'operatore rimasto aggiudicatario di più offerte a prezzi diversi che intenda ritirare i buoni presso più sezioni di tesoreria provinciale, con un massimo di tre, è tenuto ad effettuare il relativo regolamento ad un prezzo pari alla media aritmetica ponderata dei prezzi delle singole offerte.

Art. 19.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, e dei successivi decreti ministeriali di modifica in data 9 e 29 marzo 1982 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 71 e 90 del 13 marzo e 1° aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1982
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 116

(2256)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 aprile 1982.

Recepimento della XXXIX direttiva della commissione C.E.E. e modificazione all'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174/73, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto 28 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344/77, con il quale si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale, modificato ed integrato con i seguenti decreti: 8 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69/78; 1° marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83/79; 28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/79; 2 aprile 1980, 3 aprile 1980 e 4 aprile 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numero 136/80; 3 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 278/80; 4 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75/81; 12 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168/81; del 21 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275/81;

Vista la XXXIX direttiva della commissione C.E.E. numero 82/91/C.E.E. del 15 gennaio 1982, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. 146 del 13 febbraio 1982, con la quale gli allegati I e II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/C.E.E. del 23 novembre 1970, e successive modificazioni, sono stati modificati, tra l'altro, sia con l'estendere l'uso dell'antibiotico *avoparcina* ad altre specie animali, sia col prevedere una proroga all'autorizzazione all'impiego delle seguenti sostanze: *nosieptide, alofuginone, nicarbazina, metilclorpindolo/metilbenzoquato, lasalocid sodio,* 1,2 *propandiolo* e *nitrito di sodio;*

Visto che per gli antibiotici, impiegati come additivi a dosaggio auxinico, la normativa comunitaria non prevede alcun tempo di sospensione, prima della macellazione;

Ritenuto inoltre che occorre uniformare la terminologia usata per indicare gli alimenti per animali destinati a sostituire il latte a quella adoperata dalle direttive comunitarie;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole nelle sedute del 30 settembre 1981 e del 19 gennaio 1982;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, citato nelle premesse, è così modificato:

1) alla colonna « altre disposizioni » le dizioni « soltanto succedanei del latte », « solo per animali in fase di allattamento o svezzamento » e « animali in fase di allattamento o svezzamento » sono tutte depennate e sostituite con le parole « solo negli alimenti per allattamento »;

2) sempre alla colonna « altre disposizioni », alla parte I, principi attivi, gruppo *A*), antibiotici, è depennata la dizione seguente: « la somministrazione deve essere sospesa almeno 48 ore prima della macellazione »;

3) è depennata inoltre la parte VIII, denaturanti; la parte successiva, contrassegnata col numero IX, intitolata « composti azotati non proteici », viene quindi indicata con il numero VIII;

4) alla parte I, principi attivi, gruppo *A*), antibiotici, alla voce *avoparcina*, è aggiunta la seguente indicazione:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/kg		
		tacchini	16 settimane	10	50.000	100	100	20		

5) alla parte I, principi attivi, gruppo *A*), antibiotici, per la voce *nosieptide* la data 30 novembre 1981 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1982;

6) alla parte I, principi attivi, gruppo *C*), oligoelementi, la voce *rame* (*Cu*) è completata con l'aggiunta dell'additivo denominato « *metionato di rame* », « $Cu (C_5 H_{10} NO_2 S)2$ »;

7) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per le voci *alofuginone, nicarbazina, metilclorpindolo/metilbenzoquato* (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100 : 8,35) e *lasalocid sodio*, la data 30 novembre 1981 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1982;

8) alla parte IV, emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, per la voce 1,2 *propandiolo*, la data 30 novembre 1981 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1982;

9) alla parte VI, conservanti, per la voce *nitrito di sodio*, la data del 30 novembre 1981 è sostituita nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1982.

Art. 2.

E' concesso alle ditte interessate un periodo di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto per adeguarsi alle disposizioni stabilite dal precedente numero 1) dello art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ad eccezione dei numeri 4) e 6) dell'art. 1, che entreranno in vigore il 1° luglio 1982.

Roma, addì 27 aprile 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
CAMPAGNOLI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(2219)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1982.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 5 febbraio 1982, con la quale il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali

ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Monza 1982, che prevede l'assegnazione tra gli acquirenti dei biglietti, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, di un premio di L. 5.000.000 e tre premi di L. 2.000.000 ciascuno, per complessive L. 99.000.000;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1982

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1982

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1982, che invieranno alla società S.F.I.M.I. - Gestione lotterie nazionali, via Calabria, 35, Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 99.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di 4 premi così costituiti:

un premio di L. 5.000.000;
tre premi di L. 2.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà settimanalmente a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione settimanale dei 4 premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al 9 anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società S.F.I.M.I., via Calabria, 35 in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle fninanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società S.F.I.M.I., concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postali all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - EUR Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
ore 9 del 26 aprile 1982	26 aprile 1982
ore 9 del 3 maggio 1982	3 maggio 1982
ore 9 del 10 maggio 1982	10 maggio 1982
ore 9 del 17 maggio 1982	17 maggio 1982
ore 9 del 24 maggio 1982	24 maggio 1982
ore 9 del 31 maggio 1982	31 maggio 1982
ore 9 del 7 giugno 1982	7 giugno 1982
ore 9 del 14 giugno 1982	14 giugno 1982
ore 9 del 21 giugno 1982	21 giugno 1982

(2192)

DECRETO 4 marzo 1982.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'affettuazione della lotteria di Monza manifestazione 1982, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1982, abbinata alla corsa automobilistica internazionale « Gran premio lotteria di Monza », organizzata dall'automobile club di Milano, si concluderà il 27 giugno 1982 presso l'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 49 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV - AZ - BA - BB - BC - BD - BE - BF - BG - BI - BL.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 27 giugno 1982, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 27 giugno 1982, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle autovetture partecipanti alla finale del « Gran premio lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione finale, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza manifestazione 1982, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 21 giugno 1982.

E' data però facoltà agli Intendenti di Finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Milano per le ore 12 del giorno 25 giugno 1982.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 27 giugno 1982.

Art. 9.

Il dott. Caruso Carlo, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1982
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 358

(2193)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1263**.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile in lingua slovena « Ziga Zois » di Trieste.

N. 1263. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita in Trieste, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile in lingua slovena « Ziga Zois » e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *Il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 151

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 885/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio dei tessili nonché dell'accordo sotto forma di scambio di lettere.

Pubblicato nel n. L 107 *del* 21 *aprile* 1982.

(99/C)

Regolamento (CEE) n. 886/82 della commissione, del 19 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 887/82 della commissione, del 19 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 888/82 della commissione, del 19 aprile 1982, che fissa, per la campagna 1982, i prezzi di riferimento delle zucchine.

Regolamento (CEE) n. 889/82 della commissione, del 19 aprile 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 890/82 della commissione, del 19 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 891/82 della commissione, del 19 aprile 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 892/82 della commissione, del 19 aprile 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 893/82 della commissione, del 19 aprile 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Pubblicati nel n. L 105 *del* 20 *aprile* 1982.

(100/C)

Regolamento (CEE) n. 894/82 della commissione, del 20 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 895/82 della commissione, del 20 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Decisione n. 896/82/CECA della commissione, del 20 aprile 1982, che modifica la decisione 73/287/CECA relativa ai carboni da coke e al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 897/82 della commissione, del 20 aprile 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 per quanto concerne la concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche.

Regolamento (CEE) n. 898/82 della commissione, del 20 aprile 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere alla uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 899/82 della commissione, del 20 aprile 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 900/82 della commissione, del 20 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 901/82 della commissione, del 20 aprile 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 1982 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Pubblicati nel n. L 106 *del* 21 *aprile* 1982.

(101/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1982
Prezzo della carta per giornali quotidiani

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 17 dicembre 1976;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 31/1981 del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 23, legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati i seguenti prezzi massimi della carta per giornali quotidiani, avente le caratteristiche merceologiche di cui alla «nota complementare» al capitolo 48 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione fatta sola eccezione per linee d'acqua:

tipo standard da 48,8 gr/mq . . . . . L/kg 721
tipo rotooffset da 48,8 gr/mq . . . . . » 729

Per ogni gr/mq fino a gr/mq 54: riduzione di L/kg 1,60.

Per le grammature superiori vale il prezzo del 54 gr/mq.

E' ammessa una tolleranza di grammatura della merce consegnata del 3% in più o in meno.

I prezzi di cui sopra si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(2257)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani Macchine con sede in Milano e stabilimento in Bergamo è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 di concessione con il quale la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla Casa di Cura Privata «Villa Maria» di San Paolo Belsito (Napoli). Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso con sede in Genova, stabilimento di Montignoso (Massa) e Cave in località Forno (Massa) è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Tessitore con stabilimento in S. Egidio Montalbino (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Rinnovamento di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Besozzo con sede in Milano e stabilimento in Besozzo (Varese), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Besozzo con sede in Milano e stabilimento in Besozzo (Varese), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Besozzo con sede in Milano e stabilimento in Besozzo (Varese), è prolungata al 14 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Triestino di Gorizia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2237)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di consulenti delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1982 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di consulenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'«Avviso» pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(2222)

Esito delle procedure indette per la nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1982 è pubblicato l'esito delle procedure per la nomina di medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 in data 10 dicembre 1980).

(2223)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Solfuro di carbonio dell'impresa Raffaele Camplone, in Pescara.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 è stata revocata la autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Solfuro di carbonio concessa all'impresa Raffaele Camplone, in Pescara, zona industriale, viale Raiale con decreto ministeriale 31 marzo 1976, n. 2115.

(2178)

Provvedimenti concernenti la revoca di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982, n. 6245, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Biochimica Opos - S.r.l., sita in via Monte Rosa, 116, Vallecambrosia di Rozzano (Milano).

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982, n. 6259, è stata revocata d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Azienda Municipalizzata Farmacie Riunite, sita in Reggio Emilia, via Isonzo, 72.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982, n. 6267, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica delle ditte Bayer Italia S.p.a. e Bayropharm Italiana S.p.a., site in viale Forlanini, 97, Garbagnate Milanese (Milano).

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982, n. 6269, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e operazioni terminali di confezionamento nell'officina farmaceutica della ditta Miles Italiana S.p.a., sita in via F.L. Miles, 10, Cavenago Brianza (Milano).

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982, n. 6275, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Sigurtà S.p.a., sita in Valeggio sul Mincio (Verona).

Con decreto ministeriale 8 aprile 1982, n. 6277, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Sigurtà S.p.a., sita in Santhià (Vercelli) località Sant'Alessandro.

(2179)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 3 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1290,300	1290,300	—	1290,300	1290,25	1290,25	1290,200	1290,300	1290,300	1290,30
Dollaro canadese	1055,600	1055,600	—	1055,600	1056,50	1055,50	1056,150	1055,600	1055,600	1055,60
Marco germanico	555,230	555,230	—	555,230	556 —	555,20	555,360	555,230	555,230	555,25
Fiorino olandese	500,650	500,650	—	500,650	501,50	500,60	500,820	500,650	500,650	500,65
Franco belga	29,475	29,475	—	29,475	29,50	29,45	29,477	29,475	29,475	29,45
Franco francese	213,210	213,210	—	213,210	213,30	213,20	213,200	213,210	213,210	213,20
Lira sterlina	2329,600	2329,600	—	2329,600	2331 —	2329,55	2330,850	2329,600	2329,600	2329,60
Lira irlandese	1921 —	1921 —	—	1921 —	1921 —	—	1920 —	1921 —	1921 —	—
Corona danese	164,150	164,150	—	164,150	164,35	164,10	164,200	164,150	164,150	164,15
Corona norvegese	216,750	216,750	—	216,750	216,70	216,70	216,800	216,750	216,750	216,75
Corona svedese	223,200	223,200	—	223,200	223,35	223,15	223,210	223,200	223,200	223,20
Franco svizzero	665,370	665,370	—	665,370	665,35	665,35	665,100	665,370	665,370	665,40
Scellino austriaco	78,883	78,883	—	78,883	79 —	78,90	78,895	78,883	78,883	78,90
Escudo portoghese	18,400	18,400	—	18,400	18,25	18,35	18,600	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,497	12,497	—	12,497	12,50	12,50	12,495	12,497	12,497	12,50
Yen giapponese	5,483	5,483	—	5,483	5,50	5,47	5,494	5,483	5,483	5,48
E.C.U.	1321,610	1321,610	—	1321,610	—	—	1325,610	1321,610	1321,610	—

Media dei titoli del 3 maggio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	38,525
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,400
» 5,50 % » » 1968-83	91,725
» 5,50 % » » 1969-84	85,325
» 6 % » » 1970-85	79,950
» 6 % » » 1971-86	76,725
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	69,250
» 10 % » » 1977-92	76,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	68,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,450
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,825
» » » » 1- 7-1979/82	99,825
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
» » » » 1- 8-1980/82	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	100,025
» » » » 1-10-1980/83	99,800
» » » » 1- 9-1981/83	99,800
» » » » 1-10-1981/83	99,300
» » » » 1- 3-1981/84	99,025
» » » » 1- 4-1981/84	99,675
» » » » 1- 6-1981/84	99,450
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,325
» » » 18 % 1- 7-1983	99,800
» » » 12 % 1-10-1983	90,325
» » » 12 % 1- 1-1984	88,475
» » » 12 % 1- 4-1984	87,325
» » » 12 % 1-10-1984	85,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1290,250
Dollaro canadese	1055,875
Marco germanico	555,295
Fiorino olandese	500,735
Franco belga	29,476
Franco francese	213,205
Lira sterlina	2330,225
Lira irlandese	1920,500
Corona danese	164,175
Corona norvegese	216,775
Corona svedese	223,205
Franco svizzero	665,235
Scellino austriaco	78,889
Escudo portoghese	18,500
Peseta spagnola	12,496
Yen giapponese	5,488
E.C.U.	1323,610

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centocinquanta posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il supplemento straordinario al n. 3 (pubblicato il 30 aprile 1982) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 13 febbraio 1982 che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a centocinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con il decreto ministeriale 29 maggio 1979.

(2225)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 28, IN GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Grosseto, presidio ospedaliero della Misericordia.

(325/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 47, IN BIELLA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia presso l'ospedale degli infermi di Biella

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia presso l'ospedale degli infermi di Biella.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ospedale di Biella (Vercelli).

(319/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 66, IN MONDOVÌ

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Mondovì.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Mondovì, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

(318/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 45, IN VERCELLI

Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi presso il presidio ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi presso il presidio ospedaliero « S. Andrea » di Vercelli.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L., in Vercelli.

(322/S)

OSPEDALE « A.G.P. » DI ARIENZO, S. FELICE A CANCELLO E VALLE DI MADDALONI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto ostetrico-ginecologo;
due posti di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso;
un posto di direttore di farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Felice a Cancello (Caserta).

(320/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Felice a Cancello (Caserta).

(321/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12, IN TERNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario addetto alla divisione lungodegenti presso il presidio ospedaliero (disciplina medicina generale).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario addetto alla divisione lungodegenti presso il presidio ospedaliero (disciplina medicina generale) (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 1° giugno 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L., in Terni.

(323/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN SERIATE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Trescore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Trescore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Seriate (Bergamo).

(317/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 34, IN CHIARI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Rovato

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Rovato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del personale del presidio ospedaliero di Chiari (Brescia).

(324/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 58, IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di aiuto di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(327/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 119 del 3 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale evangelico valdese, in Torino: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 1-23, in Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di operaio specializzato addetto ai servizi generali e operaio ad alta specializzazione tecnologica (idraulico) per la copertura di posti di personale esecutivo presso il presidio ospedaliero « Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro C.R.F. Colle della Maddalena ».

Ordine dei medici della provincia di Lecce: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di impiegato della carriera ausiliaria.

Azienda farmaceutica municipalizzata di Chieti: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista direttore della seconda farmacia.

ISMEO - Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente, in Roma: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1982, n. 11.

Rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 1979, n. 49, concernente interventi per la manutenzione e il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni e della legge regionale 10 agosto 1979, n. 50, concernente: « Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 2 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 10 agosto 1979, n. 49, concernente: « Interventi per la manutenzione e il ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni » e la legge regionale 10 agosto 1979, n. 50, concernente « Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate » sono rifinanziate per:

a) L. 696.000.000 per gli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 1979, n. 49;

b) L. 951.000.000 per gli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 1979, n. 50.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ammontanti per l'esercizio finanziario 1982 a complessive lire 1.647.000.000 si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 196219760: « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo », partite: interventi nel settore trasporti.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	1.647.000.000	1.647.000.000
In aumento:		
Cap. 031003014. — Spese di manutenzione e ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale e spese di gestione e finanziamento dei cantieri officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili interregionali (legge regionale 10 agosto 1979, n. 50)	951.000.000	951.000.000
Cap. 031003016. — Spese di manutenzione e ristabilimento di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e funzionamento dei cantieri officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale (legge regionale 10 agosto 1979, n. 49)	696.000.000	696.000.000
	1.647.000.000	1.647.000.000

Art. 4.

Per gli esercizi finanziari successivi le spese saranno determinate annualmente con legge di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1982, n. 12.

Integrazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione dei programmi di completamento di edilizia agevolata e convenzionata ai sensi dell'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 2 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi iscritti nel cap. 047004703 del bilancio regionale per la concessione di contributi negli interventi di edilizia agevolata e convenzionata di cui all'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono integrati con onere a carico della Regione, della somma necessaria per assicurare il concorso a favore dei mutuatari, nella misura stabilita dall'art. 19 della stessa legge.

L'importo da stanziare dal 1983 in poi per la finalità di cui al precedente comma sarà determinato con legge di bilancio, tenuto conto delle somme corrispondenti alle obbligazioni che verranno effettivamente a scadere in ciascun esercizio.

Alla quantificazione della spesa necessaria, si farà fronte con la legge ordinaria di approvazione del bilancio a decorrere dall'esercizio 1983.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 30 marzo 1982

BERNINI

(2015)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821230)